

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu Presidente

Dott.ssa Cristina Ragucci Primo Referendario

Dott.ssa Elisa Carnieletto Referendario

Dott.ssa Tiziana Sorbello Referendario

Dott. Raffaele Giannotti Referendario (relatore)

Dott. Davide Nalin Referendario

nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della Camera di commercio di Sassari per l'acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "INNEXTA" per l'importo di € 3.000,00.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio

1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), in particolare l'art. 5;

Vista la richiesta di parere *ex* art. 5, comma 3, Tusp della Camera di Commercio di Sassari, inoltrata con nota prot. n. 0030614/U del 16/09/2025 (prot. n. SC_SAR n. 3869 del 16/09/2025);

Visto il decreto presidenziale n. 25/2025 con cui l'attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la nota prot. n. 4195 del 8 ottobre 2025 di deferimento del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 15/2025, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

La Camera di Commercio di Sassari ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), la determinazione presidenziale n. 4 del 16/09/2025, con cui è stato disposto - in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 45 dell'11/07/2025 - di procedere alla sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata INNEXTA per l'importo di € 3.000,00. L'ente ha, altresì trasmesso, i seguenti documenti: deliberazione di Giunta n. 45 dell'11/07/2025; parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; referto di pubblicazione della deliberazione di Giunta n. 45 dell'11/07/2025 nell'albo camerale *on line*; copia dell'avviso di consultazione pubblica pubblicato nel sito dal 12 agosto u.s.; bilancio INNEXTA 2024; relazione programmatica INNEXTA 2025-2027; statuto INNEXTA;

regolamento consortile; deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20/12/2024 di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2025; deliberazione della Giunta camerale n. 85 del 20/12/2024 con la quale si approva il budget direzionale relativo all'anno 2025; determinazione del Segretario generale n. 3 del 07/01/2025.

La procedura seguita, che si ricava dalla documentazione trasmessa, è stata la seguente:

- con la deliberazione n. 45 dell'11/07/2025, la Giunta camerale ha adottato le linee di indirizzo a cui attenersi al fine di aderire entro l'anno a 3 società di sistema ed ha deliberato: di procedere alla sottoscrizione di una quota di capitale di INNEXTA s.c.r.l., oggetto della richiesta di parere (oltre che di Uniontrasporti e dell'Associazione strada del Vermentino di Gallura), per un importo massimo pari a € 10.000,00; di "espletare con successivi provvedimenti, per ciascuna acquisizione, le necessarie procedure amministrative";
- a seguito della manifestazione di volontà (comunicata l'8 agosto 2025) della Camera di commercio di Sassari di aderire alla società, con la nota del 2 settembre 2025 la INNEXTA ha comunicato la tempistica per l'adesione alla sua compagine per il 2025, indicando come data della prossima riunione del Consiglio di amministrazione il 17 novembre p.v. e di quella dell'Assemblea il 15 dicembre p.v.;
- con determinazione n. 4 del 16/09/2025, il Presidente ha stabilito di procedere, alla sottoscrizione di una quota di capitale della società "INNEXTA s.c.r.l." per l'importo di € 3.000,00, oltre al conseguente versamento della riserva pari ad € 3.913,57, in conformità alla citata deliberazione di Giunta n. 45 del 11/07/2025, avendo "VALUTATA, pertanto, la necessità di provvedere tempestivamente per porre in essere tutti i necessari adempimenti amministrativi", tenuto conto che sono attualmente in fase di rinnovo gli organi camerali e che "l'insediamento del nuovo Consiglio avverrà presumibilmente alla fine del mese corrente e, conseguentemente, la Giunta sarà eletta quanto meno nei primi giorni di ottobre", stabilendo, altresì, che la delibera sarà sottoposta a ratifica della Giunta nella prima riunione utile;

- sulla delibera 45/2025 è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, con verbale del 15/09/2025;
- l'atto deliberativo n. 45 dell'11/07/2025 è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito "dal 12 agosto al 5 settembre u.s." e "non vi è stato alcun riscontro al detto avviso pubblico" (cfr. determina 4/2025).

Da apposita verifica svolta tramite la consultazione della banca dati delle Camere di commercio alla data del 8 ottobre 2025, la Camera di commercio di Sassari non risulta presente nella compagine societaria di Innexta Scrl.

Aderendo a Innexta Scrl, pertanto, la Camera di commercio di Sassari assumerebbe *ex novo* la qualifica di socio di minoranza, acquisendo una partecipazione all'incirca dell'1% del capitale sociale aggiornato dopo l'aumento (pari a 309.000,00), per un importo massimo di € 3.000,00, a fronte di un capitale sociale attuale pari a € 306.000,00, interamente pubblico perché detenuto da 18 CCIAA e da Unioncamere nazionale e da Unioncamere Lombardia, come risulta da bilancio consuntivo 2024, allegato e verificato attraverso visura ordinaria nel registro delle imprese.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un "parere" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto deliberativo della Camera di commercio di Sassari per l'acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l.". Nello specifico, questa Sezione è chiamata all'esercizio di "una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell'atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione; la compatibilità dell'operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell'efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando

pubblicità a tali motivazioni)" (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La ratio di questa funzione di controllo risiede nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente "in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili" (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l'atto amministrativo è oggetto di una verifica di "conformità dell'atto" ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere "in tutto o in parte negativo", nel caso in cui la motivazione dell'atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a "motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

In primis, si dà atto della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui "per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo", come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, secondo cui "il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» che, ai sensi del comma 4, art. 5

TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti".

Sotto il profilo soggettivo, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. d), e 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, la sottoscrizione di un aumento di capitale, che comporti l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, deve essere decisa con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, che per la Camera di commercio è la Giunta, come previsto dall'art. 14, comma 5, lett. b), legge 580/1993.

La richiesta di parere in oggetto riguarda la determina n. 4/2025 del Presidente della Camera, che dà attuazione alla delibera della Giunta n. 45/2025.

Ebbene, nel caso di specie, il Presidente ha adottato un atto di competenza della Giunta, motivando in merito alla ricorrenza della circostanza che gli organi camerali sono in fase di rinnovo ed alla "necessità di provvedere tempestivamente per porre in essere tutti i necessari adempimenti amministrativi", prevedendo di sottoporre la sua determinazione alla ratifica della nuova Giunta nella prima riunione utile.

Al riguardo, il relativo potere si rinviene nell'art. 16, comma 1, legge 580/1993, secondo cui il Presidente "in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva"; analogamente dispone l'art. 26, comma 2, lett. b) dello Statuto della Camera di commercio di Sassari. Conseguentemente, la decisione di aderire alla Innexta è da ritenersi adottata dall'organo che sovraintende alla gestione amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 8 T.U.S.P.

Ad abundantiam, nella fattispecie concreta all'esame del Collegio, si rileva che la determina presidenziale è stata adottata in conformità alla deliberazione di Giunta n. 45 del 11/07/2025. Vi è, infatti, a monte della procedura amministrativa la citata delibera della Giunta che, da un lato, ha emanato le linee di indirizzo per l'acquisizione di partecipazioni in tre società, dall'altro, ha approvato, "per le motivazioni di cui sopra e ricorrendo tutti i presupposti di legge, l'acquisizione di quote dei seguenti organismi:" Uniontrasporti, Innexta (oggetto della richiesta di parere ex art. 5 TUSP) e Associazione Strada del Vermentino di Gallura DOCG, stabilendone anche l'importo massimo per

l'acquisizione della partecipazione; inoltre, la medesima delibera ha stabilito "di espletare con successivi provvedimenti, per ciascuna acquisizione, le necessarie procedure amministrative". A valle della procedura, vi è, poi, la determina presidenziale che, intervenuta successivamente nelle more del rinnovo degli organi camerali, prosegue e conclude il procedimento amministrativo per addivenire al provvedimento di deliberazione dell'acquisizione della partecipazione societaria e, dal punto di vista contenutistico e sostanziale, contiene elementi di fatto più dettagliati e valutazioni ulteriori rispetto alla delibera di Giunta, utili allo scrutinio della richiesta di parere da parte di questo Collegio, ai sensi dell'art. 5 TUSP. In altri termini, siamo di fronte ad una struttura della decisione a formazione progressiva, che prende l'abbrivio con la delibera della Giunta e si conclude con la determina del Presidente, adottata in luogo della Giunta per le motivazioni di cui si è già detto. Pertanto, ai fini delle valutazioni ex art. 5 TUSP, rilevano entrambi gli atti deliberativi degli organi della Camera di commercio.

Sul piano oggettivo, l'operazione in esame è riconducibile a quelle da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P, in quanto attiene all'acquisizione di una partecipazione pubblica da parte di un'amministrazione pubblica in una società già costituita.

La delibera della Giunta è stata pubblicata sul sito dell'ente e sottoposta a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 4, TUSP.

3. Risulta, altresì, rispettato il vincolo tipologico di cui all'art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa". Nel caso di specie, infatti, la Innexta Scrl ha natura di società consortile.

Lo statuto della Innexta contiene, inoltre, gli elementi richiesti dall'art. 16 TUSP, trattandosi di una società in house. Infatti, in base allo statuto (art. 2), la società è a capitale interamente pubblico ed "è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata. 2.3. - La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di

legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993. 2.4. - L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. l'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge". Nel citato art. 2 si prevede, altresì, che "2.5. - I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo". Il controllo analogo è esercitato attraverso il Comitato per il controllo analogo, previsto dall'art. 23 dello statuto societario.

4. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all'esame nel merito dell'operazione di acquisizione della partecipazione societaria, approvata dalla deliberazione della Giunta camerale, unitamente alla determinazione presidenziale che a questa ha dato attuazione.

L'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

- i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;
- ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la valutazione di questi profili deve essere condotta in modo proporzionale alla complessità dell'operazione societaria deliberata ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, si tratta dell'acquisizione di una partecipazione di una quota di minoranza in una società in house - precedentemente Consorzio camerale per il credito e la finanza - operante da diversi anni a favore delle camere di commercio, essendo struttura del Sistema camerale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Inoltre, la società è assoggettata ai controlli della Corte dei conti mediante la trasmissione dei piani di revisione *ex* art. 20 Tusp alle diverse Sezioni regionali, dove insistono le distinte Camere di commercio che aderiscono alla Innexta s.c.r.l., nonché mediante la trasmissione alla Sezione Enti competente per Unioncamere, socia della società in parola (cfr. Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) del 5 giugno 2025, n.71).

5. Per quanto attiene al profilo finalistico, si ritiene rispettato il vincolo generale di scopo *ex* art. 4, comma 1, TUSP, e il rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, letto in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo (le *società in house* possono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, essendo preclusa l'attività di cui alla lettera c)), per le motivazioni che seguono.

Infatti, la stretta inerenza dell'attività societaria alle finalità istituzionali emerge dall'art. 5 "oggetto sociale" dello statuto societario, letto alla luce dell'art. 2, comma 2, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, che individua

i compiti e funzioni delle camere di commercio. Inoltre, la società consortile in discorso, per le finalità sociali che persegue, è riconducibile alla categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), TUSP). Ciò, anche in considerazione del fatto che la Innexta è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, ed è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da altre CCIAA e Unioncamere (nazionale e Lombardia). (cfr. sul punto la delibera Giunta 45/2025: "Innexta: società in house providing del sistema camerale, che opera attivamente da tempo (in precedenza in forma giuridica di consorzio) sulle tematiche del credito, della finanza e del sostegno delle PMI per l'accesso al credito; partecipata da Unioncamere, Camere di Commercio, Unioni Regionali delle CCIAA").

6. La motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario. Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell'efficienza e dell'economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La convenienza economica, pertanto, deve essere messa in relazione alla preliminare scelta discrezionale dell'amministrazione pubblica: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o, diversamente, di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa, come nel caso oggetto di esame.

Con riguardo a questo profilo, nella delibera di Giunta si sottolinea "la centralità, per la Camera di Commercio, dei settori in cui operano le citate organizzazioni e l'importanza di usufruire dei servizi altamente specialistici che le stesse offrono ai loro soci/associati, anche in considerazione del fatto che attualmente non sono presenti nell'organico camerale unità così specializzate in tali ambiti e che

non appare conveniente assumerle, sia per l'esiguità del budget assunzionale che per l'antieconomicità dell'avere in organico risorse tali da poter fornire servizi altamente specialistici dei quali, però, non vi sarebbe certezza di continuità nel tempo. Evidenzia anche che dette società - ciascuna nel settore di propria competenza - hanno raggiunto una grande esperienza e vantano una ricca casistica che consente di operare nel miglior modo possibile. Inoltre, collaborando principalmente con organismi del sistema camerale hanno sviluppato e continuano a sviluppare prassi condivise dalle Camere di Commercio a livello nazionale". Ancora, nella determina presidenziale si legge: "INDIVIDUATA la società INNEXTA quale l'interlocutore più idoneo per l'alta specializzazione nei settori indicati nonché per la grande esperienza acquisita operando con altre Camere di Commercio e gestendo, quindi, problematiche proprie dei rapporti tra gli enti camerali e le imprese, con una contestualizzazione degli interventi difficilmente raggiungibile con altri soggetti, anche in termini di efficienza e ottimizzazione delle risorse impiegate"; "CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso alla detta società di sistema comporterebbe una convenienza economica in quanto essa dispone di risorse umane altamente qualificate, con il conseguente beneficio di ottenere risultati pienamente aderenti alle esigenze della realtà camerale e, quindi, da questa immediatamente fruibili".

Al riguardo, la Sezione osserva che, sebbene non sia stata trasmessa una vera e propria analisi dei costi e benefici, ciò nonostante, tenuto conto del livello di complessità dell'operazione e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque complessivamente idonea a suffragare la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche tenuto conto che si tratta di una società facente parte del sistema camerale, operante a favore di altre Camere di commercio.

7. In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato". Sotto il primo profilo oggettivo, "la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione,

l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). Sotto l'altro profilo soggettivo, "l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Con riferimento al profilo oggettivo, la Camera di commercio ha trasmesso: il bilancio d'esercizio dell'Innexta al 31 dicembre 2024, da cui si evincono le principali risultanze economico patrimoniale, in particolare che la società ha chiuso l'e.f. 2024 con un utile di € 44.134,00 (e.f. 2023 utile di € 107.924,00) e che il capitale sociale è pari a 306.000,00, nonché le considerazioni riportate nella nota integrativa al bilancio; la "RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Piano di attività 2025 e linee programmatiche 2025-2027", approvate dal Consiglio di amministrazione della società in data 11 novembre 2024, in cui sono tracciate le linee di azione dei progetti e delle attività previsti per il 2025-2027. Al riguardo, la Sezione evidenzia che la Camera di commercio non ha esplicitato un'analisi di fattibilità della sostenibilità finanziaria oggettiva, essendosi limitata a trasmettere il bilancio consuntivo 2024 e la relazione del Presidente della società, motivando perciò sul punto per relationem. Nella determina presidenziale, comunque, si evidenziano la natura di società in house providing e le disposizioni dello statuto societario, relative alle finalità consortili ed al connesso contributo consortile (artt. 7 e 9), nonché alla governance societaria ed alla distribuzione degli utili (art. 12), che "non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale".

Pertanto, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, tenuto conto che si tratta di una società (dapprima consorzio), operante da anni nel settore e facente parte del sistema camerale italiano, e che sulla delibera di giunta ha espresso il proprio parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 254/2005, questo Collegio ritiene comunque la documentazione esaminata ragionevolmente idonea a suffragare il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima

effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione. Tuttavia, la Sezione sottolinea l'onere gravante in capo all'Ente medesimo di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

In merito, all'altro profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, la delibera evidenzia che: "nel Preventivo Economico per l'anno 2025, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20/12/2024, erano stati previsti € 25.000,00 nelle immobilizzazioni finanziarie al fine di sostenere eventuali spese riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente camerale. Tale importo è stato recentemente incrementato con l'aggiornamento di bilancio di ulteriori 5.000,00 euro, per un totale di € 30.000,00. Pertanto le acquisizioni di quote sopra prospettate rispettano pienamente i criteri della sostenibilità finanziaria". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nel Preventivo Economico per l'anno 2025, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20/12/2024, è stata prevista la somma di € 25.000,00 "nel piano degli investimenti al fine di sostenere eventuali spese riguardanti l'acquisizione e/o razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente camerale in società, enti e istituzioni ritenuti di importanza strategica per il perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo del territorio."; si dà altresì atto che: "Quanto alla copertura finanziaria degli investimenti si precisa che l'Ente è in grado di garantire con i flussi di cassa in entrata i mezzi per effettuare quanto previsto senza ricorrere a finanziamenti esterni". Inoltre, nella determinazione presidenziale n. 4 del 16/09/2025 si precisa: "ACCERTATA, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti che saranno conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, stante la disponibilità sul conto 112001/partecipazioni azionarie del Bilancio del corrente anno della somma di € 30.000,00". Con la medesima determina presidenziale sono stabiliti gli oneri gravanti sull'Ente per l'acquisizione societaria, pari a € 3.000,00 per la sottoscrizione del capitale ed € 3.913,57 per la relativa riserva nonché del contributo associativo per l'anno 2025, composto dalla quota paritaria di € 3.055,56 e dal contributo proporzionale di € 2.629,56. Risulta, perciò, dimostrata la copertura di spesa dell'operazione di acquisizione.

- 8. Con riferimento all'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, la determina presidenziale riporta quanto segue: "RILEVATO che l'eventuale ingresso della Camera nella società è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, in quanto i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, e la società svolge attività prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati". Inoltre, l'atto in parola dispone l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'insieme di questi elementi depone per l'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, co. 2, TUSP.
- 9. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 20 dello stesso Tusp, il Collegio ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 assolto in modo sufficientemente adeguato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera n. 45 del 11 luglio 2025 della Camera di commercio di Sassari e sulla determina n. 4 del 16 settembre 2025.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di commercio di Sassari, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Alla Camera di commercio di Sassari di pubblicare la presente deliberazione,

entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

IL PRESIDENTE

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

IL RELATORE

Depositata in Segreteria in data

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni

15

